

Condizioni generali di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale

1 Oggetto del contratto

- 1.1** Oggetto del contratto è la fornitura di gas naturale e/o energia elettrica all'impianto del Cliente.
- 1.2** La fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica è disciplinata dalle presenti "Condizioni generali di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale" (in seguito anche **CGF**), nonché dalle "Condizioni economiche" (in seguito anche **CE**), che unitamente alla "Proposta di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale" (in seguito anche "**Proposta di fornitura**") e agli allegati in essi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del "Contratto di fornitura". In caso di contrasto tra **CGF** e **CE**, queste ultime devono ritenersi prevalenti.
- 1.3** Qualora il Cliente abbia optato, nella Proposta di fornitura, per la fornitura sia di gas naturale che di energia elettrica da parte del Fornitore, le presenti **CGF** troveranno integrale applicazione. Al contrario, troveranno applicazione le sole disposizioni delle **CGF** aventi ad oggetto la somministrazione scelta dal Cliente, fatte salve le disposizioni applicabili indistintamente a entrambe le forniture.
- 1.4** Il Cliente può scegliere, al momento della sottoscrizione della Proposta di fornitura, di essere servito alle condizioni del Servizio di Tutela della vulnerabilità **GAS** (nel caso di contratto di fornitura di gas naturale), oppure alle condizioni proposte dal Fornitore sul Mercato libero (tanto per la fornitura **EE**, quanto per la fornitura **GAS**). Possono richiedere l'applicazione delle condizioni del Servizio di Tutela della vulnerabilità **GAS** i soli Clienti rientranti nelle tipologie di clientela aventi diritto alla fornitura alle condizioni del Servizio di tutela della vulnerabilità, come definite da **ARERA**.
- 1.5** Salvo quanto diversamente specificato, le presenti **CGF** si applicano tanto ai clienti servizi sul Mercato Libero quanto ai clienti serviti nell'ambito del Servizio di Tutela della Vulnerabilità **GAS**.
- 1.6** Al momento della conclusione del contratto o al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione dello stesso e comunque, in ogni caso, prima dell'attivazione della fornitura, se questa è avvenuta mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentano la trasmissione immediata del documento, il Fornitore consegnerà o trasmetterà al Cliente in forma cartacea o, a scelta del Cliente stesso, su un altro supporto durevole, una copia integrale del contratto.

2 Definizioni

- 2.1** Nell'ambito del presente contratto si farà ricorso ai seguenti termini:

Addebito diretto SEPA (SDD o SEPA): strumento di incasso dell'area unica dei pagamenti in Euro, che presuppone la sottoscrizione di un Mandato per Addebito Diretto ("SEPA CORE Direct Debit") o Mandato per Addebito Diretto tra Imprese ("SEPA Business-to-Business"), da parte del debitore su iniziativa del beneficiario; **ARERA:** Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481; **Autolettura:** rilevazione da parte del Cliente, con conseguente comunicazione al Fornitore, della misura espressa dal totalizzatore numerico del Misuratore; **Bolletta:** documento redatto in conformità a quanto disposto dalla regolazione **ARERA** (Bolletta 2.0 – Allegato A alla Del. 501/2014/R/com e s.m.i.) non valido ai fini fiscali, avente la medesima data di emissione della fattura valida ai fini fiscali; **Bolletta dematerializzata:** bolletta recapitata dal Fornitore almeno come allegato a e-mail o scaricabile tramite link inviato per e-mail o forme di messaging service previste dalla regolazione, che sarà attivo per un periodo non inferiore a 5 anni dall'invio del link stesso; **Bolletta di chiusura:** bolletta emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale in essere tra Fornitore e Cliente finale; **Bolletta di periodo:** bolletta, diversa da quella di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente; **Bonus sociale:** compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per i clienti economicamente svantaggiati (**GAS/EE**) e per i clienti in gravi condizioni di salute che necessitano di apparecchiature elettromedicali alimentate da energia elettrica ai fini del mantenimento in vita (**EE**); **BT:** bassa tensione; **Cliente o Cliente finale:** persona fisica o giuridica che utilizza il gas naturale e/o l'energia elettrica per gli usi previsti nella "Proposta di fornitura"; **Clienti aventi diritto al Servizio di Tutela della vulnerabilità GAS:** clienti domestici che: i) si trovano in condizioni economicamente svantaggiate come definite dalla Legge Concorrenza 124/17; ii) sono soggetti con disabilità come definite dalla legge 104/92; iii) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; iv) hanno un'età superiore ai 75 anni; **Cliente buon pagatore:** Cliente finale che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio; **Cliente disalimentabile:** Cliente finale per il quale, in caso di morosità, può essere richiesta da parte del Fornitore la sospensione della fornitura; **Cliente di piccole dimensioni:** Cliente finale di energia elettrica titolare di **POD** esclusivamente connessi in **BT** (bassa tensione) o Cliente finale di gas naturale con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc/anno; **Cliente di grandi dimensioni:** Cliente finale diverso dal Cliente di piccole dimensioni; **Cliente domestico:** con riferimento all'energia elettrica, Cliente finale titolare di **POD** di cui all'art. 2.3.a del TIV; con riferimento al gas naturale, Cliente finale di cui all'art. 2.3.a del TIVG; **Cliente non disalimentabile:** Cliente finale, individuato ai sensi della regolazione vigente, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura; **Cliente non domestico:** con riferimento all'energia elettrica, Cliente finale titolare di **POD** di cui all'art. 2.3.b e c del TIV; con riferimento al gas naturale, Cliente finale di cui all'art. 2.3.d del TIVG; **Condominio:** edificio, diviso in più unità catastali, limitatamente all'alimentazione da un unico punto di prelievo (**POD**) o riconsegna (**PDR**) eventualmente rappresentato da un soggetto che svolge le funzioni di amministratore del condominio medesimo; **Consumatore:** Cliente finale persona fisica che stipula il Contratto per fini che non rientrano del quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, ai sensi delle disposizioni del Codice del Consumo; **Contratto:** insieme delle Condizioni Generali di Fornitura (**CGF**), delle Condizioni Economiche (**CE**) e dei relativi allegati; **Contratto di Dispacciamento:** contratto con la società Terna per il Servizio di Dispacciamento dell'energia elettrica; **Data di attivazione della fornitura:** data a partire dalla quale la fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica alle condizioni economiche e

contrattuali sottoscritte dal Cliente è effettivamente in carico al Fornitore; **Delibera:** delibera emanata dall'ARERA, pubblicata e consultabile sul sito www.arera.it; **Distributore o Distributore locale:** soggetto esercente il pubblico servizio di distribuzione e misura del gas naturale e/o dell'energia elettrica esercitato in concessione ai sensi, rispettivamente, dell'art. 14 D.Lgs. 164/00 e dell'art. 9 D.Lgs. 79/99; **Evoluzione Automatica:** evoluzione delle Condizioni Economiche di fornitura che comporta un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal Fornitore, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile o viceversa; **Fascia Oraria F1:** ore comprese tra le 08:00 e le 19:00 nei giorni dal lunedì ai venerdì; **Fascia Oraria F2:** ore comprese tra le 07:00 e le 08:00 e tra le 19:00 e le 23:00 nei giorni dal lunedì ai venerdì e le ore comprese tra le 07:00 e le 23:00 nei giorni di sabato; **Fascia Oraria F3:** ore comprese tra le 00:00 e le 07:00 e tra le 23:00 e le 24:00 nei giorni dal lunedì al sabato e tutte le ore della giornata nei giorni di domenica e festivi; **Fascia Oraria F0:** tutte le ore di tutti i giorni della settimana; **Fornitore o AMGAS:** soggetto che esercita l'attività di vendita di gas naturale ed energia elettrica ai clienti finali; **Indicatori sintetici di prezzo:** indicatori economici definiti da ARERA con riferimento ai soli servizi di vendita (spesa per la materia prima gas naturale). Nel dettaglio: - "**Costo fisso annuo**" inteso come sommatoria di tutti i corrispettivi espressi in euro/PDR/anno o in euro/POD/anno; - "**Costo per consumo**" inteso come sommatoria di tutti i corrispettivi espressi in euro/Smc o in euro/kWh; - "**Costo per potenza impegnata**" inteso come sommatoria di tutti i corrispettivi espressi in euro/kW. Il valore unitario e le caratteristiche di tali parametri sono specificati nelle Schede sintetiche; **Mercato libero:** mercato in cui le condizioni economiche e/o contrattuali di fornitura del gas naturale e dell'energia elettrica sono concordate liberamente tra le parti; **Microimprese:** clienti finali diversi dai clienti domestici aventi meno di 10 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro; **Misuratore o Contatore o Gruppo di Misura (GdM):** apparecchio che consente la rilevazione dei consumi del Cliente finale. Nel mercato del gas naturale il misuratore è classificabile in: **Misuratore accessibile:** misuratore per cui l'accesso al segnanete è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica; **Misuratore non accessibile:** misuratore per cui l'accesso al segnanete è consentito solo in presenza del titolare del PDR medesimo o di altra persona da questi incaricata; **Misuratore parzialmente accessibile:** misuratore cui l'impresa di distribuzione può normalmente accedere in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato; **Modulo ripensamento:** modulo contrattuale per l'esercizio del diritto di ripensamento; **MT:** media tensione; **Offerta a prezzo fisso:** offerta in relazione alla quale sono mantenuti costanti, o comunque sono noti, i corrispettivi dovuti dal Cliente al Fornitore nei primi 12 (dodici) mesi di fornitura con riferimento al prezzo di acquisto della materia prima gas naturale/energia elettrica; **Offerta a prezzo variabile:** offerta in relazione alla quale una o più componenti di prezzo riferite al costo di acquisto della materia prima gas naturale/energia elettrica subiscono variazioni per l'applicazione di un indice definito dal Fornitore. Sono incluse in queste offerte anche quelle che prevedono uno sconto rispetto al Servizio di tutela della vulnerabilità/Maggior tutela; **Parti:** Cliente e Fornitore; **Piccole imprese:** Clienti finali, diversi dai Clienti domestici e dalle microimprese, aventi meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro; **Punto di Prelievo (POD):** punto di fornitura di energia elettrica presso cui è installato il contatore; **Punto di Riconsegna (PDR):** punto di fornitura di gas naturale presso cui è installato il contatore; **PDR non disalimentabile:** PDR nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico, ovvero PDR nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge un'attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole (rif.to art. 2.3, lettera c) del TIVG); **PDR smart meter:** PDR dotato di misuratore contraddistinto dai requisiti funzionali minimi definiti dalle Direttive dell'ARERA e caratterizzati da tentativi di lettura mensili; **Servizio a Tutele Graduali microimprese:** servizio di fornitura EE di ultima istanza rivolto alle microimprese con tutti i **POD** connessi in **BT** e potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW e ai Clienti finali diversi dalle microimprese e dai clienti domestici con tutti i **POD** connessi in **BT** e potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW; **Servizio a Tutele Graduali piccole imprese:** servizio di fornitura EE di ultima istanza rivolto ai clienti microimprese con almeno un **POD** in **BT** con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW, e alle piccole imprese con tutti i **POD** in **BT** e ai Clienti finali diversi dai domestici titolari di almeno un **POD** con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW; **Servizio di Maggior tutela:** servizio di fornitura di energia elettrica a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'ARERA rivolto ai clienti domestici; **Servizio di Salvaguardia:** servizio di fornitura EE di ultima istanza rivolto ai clienti non aventi diritto al servizio di Maggior Tutela o a Tutele Graduali microimprese o Tutela Graduali piccole imprese; **Servizi e/o prodotti aggiuntivi:** servizi e/o prodotti offerti dal Fornitore in aggiunta alla somministrazione di gas naturale/energia elettrica oggetto dell'offerta commerciale; **Servizio di tutela della vulnerabilità GAS:** servizio di fornitura di gas naturale a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'ARERA rivolto ai clienti domestici vulnerabili; **Servizi di ultima istanza:** Servizi di cui Titolo II, sezione I, Titolo III e IV del TIV (EE) e al Titolo IV, sezione I e II TIVG (GAS); **Switching:** sostituzione dell'utente del servizio di distribuzione GAS/dispacciamento EE (venditore) presso **POD/PDR**; **SII:** Sistema Informativo Integrato; **Supporto durevole:** qualsiasi strumento disponibile e accessibile al cliente finale che permetta al cliente medesimo di memorizzare informazioni che gli sono indirizzate in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate; in caso di informazioni rese disponibili su siti internet o app, il venditore porta a conoscenza del cliente finale, tramite notifica, l'esistenza e la disponibilità delle informazioni medesime su tali strumenti; **Utenza:** luogo (immobile, etc.) allacciato alla rete locale gestita dal Distributore dove viene prelevato il gas naturale e/o l'energia elettrica; **Utente del trasporto e dispacciamento:** soggetto che, nell'ambito della fornitura elettrica, sottoscrive il contratto per il servizio di trasporto con l'impresa distributrice.

3 Riferimenti normativi

- Nell'ambito del presente contratto si farà riferimento ai seguenti riferimenti normativi:
- Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942 e s.m.i. (R.D. 262/42), che ha approvato il testo del Codice Civile e (c.c.);
 - Legge n. 481 del 14 novembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995 e s.m.i. (L. 481/95);
 - Decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999 e s.m.i. (D. Lgs. 79/99);
 - DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 e s.m.i. (DPR 445/00);
 - Decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 e s.m.i. (D. Lgs. 164/00);
 - Delibera ARERA n. 138 del 29 Luglio 2004, pubblicata sul sito ARERA in data 31 Luglio 2004 e s.m.i. (Del. 138/04);
 - Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005 e s.m.i. (D. Lgs. 206/2005), che ha approvato il "Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229" (Codice del Consumo);
 - Delibera ARERA n. 111 del 9 giugno 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 13 giugno 2006 e s.m.i. (Del. 111/06);
 - Delibera ARERA ARG/elt 107 del 30 luglio 2009 pubblicata sul sito ARERA in data 04 agosto 2009 e s.m.i. (Del. ARG/elt 107/09) che ha approvato il Testo Integrato per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS);
 - Legge 13 agosto 2010, n. 129 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2010 n. 192 (L. 129/2010);
 - Legge 13 agosto 2010, n. 136 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2010 n. 196 (L. 136/2010);
 - Delibera ARERA ARG/gas 99 del 21 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 29 luglio 2011 e ss.mm.ii. (Del. ARG/gas 99/11), che ha approvato il Testo Integrato Morosità Gas (TIMG);
 - Delibera ARG/elt 104/11 del 28 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2011 e s.m.i. (Del. ARG/elt 104/11);
 - Delibera ARERA 402/2013/R/com del 26 settembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 30 settembre 2013 e s.m.i. (Del. 402/2013/R/com), che ha approvato il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici (TIBEG);
 - Delibera ARERA 631/2013/R/gas del 27 dicembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2013 e s.m.i. (Del. 631/2013/R/gas);
 - Delibera ARERA 40/2014/R/gas del 6 febbraio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 7 febbraio 2014 e s.m.i. (Del. 40/2014/R/gas);
 - Delibera ARERA 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 20 ottobre 2014 e s.m.i. (Del. 501/2014/R/com);
 - Delibera ARERA 258/2015/R/com del 29 maggio 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2015 e s.m.i. (Del. 258/2015/R/com), che ha approvato il Testo integrato della morosità elettrica (TIMOE);
 - Delibera ARERA 487/2015/R/eel del 14 ottobre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 19 ottobre 2015 e s.m.i. (Del. 487/2015/R/eel);
 - Delibera ARERA 584/2015/R/com del 4 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 4 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 584/2015/R/com);
 - Delibera ARERA Del. 102/2016/R/com del 10 marzo 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 11 marzo 2016 e s.m.i. (Del. 102/2016/R/com);
 - Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Reg. 2016/679);
 - Del. 209/2016/E/com del 5 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 6 maggio 2016 e s.m.i. (Del. 209/2016/E/com), che ha approvato il Testo Integrato Conciliazione (TICO);
 - Delibera 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e s.m.i. (Del. 413/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato della Qualità della Vendita (TIQV);
 - Delibera 463/2016/R/com del 4 agosto 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2016 e s.m.i. (Del. 463/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato Fatturazione (TIF);
 - Delibera ARERA 555/2017/R/com del 27 luglio 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2017 e s.m.i. (Del. 555/2017/R/com), che ha approvato la disciplina delle Offerte PLACET (PLACET);
 - Delibera 593/2017/R/com del 3 agosto 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2017 e s.m.i. (Del. 593/2017/R/com), che ha approvato il Testo Integrato Sistema Indennitario (TISIND);
 - Delibera ARERA 783/2017/R/com del 23 novembre 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 24 novembre 2017 e s.m.i. (Del. 783/2017/R/com);
 - Legge 4 agosto 2017, n. 124 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2017 n. 189 (L. 124/2017);
 - Delibera ARERA 569/2018/R/com del 13 novembre 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 14 novembre 2018 e s.m.i. (Del. 569/2018/R/com), che ha approvato le Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni (Disciplina della prescrizione);
 - Delibera ARERA 51/2018/R/com del 1 febbraio 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 2 febbraio 2018 e s.m.i. (Del. 51/2018/R/com);
 - Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018 e s.m.i. (D.Lgs. 101/2018);

- Delibera ARERA 148/2019/R/gas del 16 aprile 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 19 aprile 2019 e s.m.i. (Del. 148/2019/R/gas), che ha approvato il Testo Integrato Settlement Gas (TISG);
- Delibera ARERA 569/2019/R/gas del 27 dicembre 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2019 e s.m.i. (Del. 569/2019/R/gas), che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RQDG);
- Delibera ARERA 426/2020/R/com del 27 ottobre 2020 pubblicata sul sito ARERA in data 29 ottobre 2020 e s.m.i. (Del. 426/2020/R/com), che ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai Clienti finali (Codice di condotta commerciale);
- Delibera ARERA 63/2021/R/com del 23 febbraio 2021 pubblicata sul sito ARERA in data 25 febbraio 2021 e s.m.i. (Del. 63/2021/R/com);
- Delibera ARERA 135/2021/R/eel del 30 marzo 2021, pubblicata sul sito ARERA in data 02 aprile 2021 e s.m.i. (Del. 135/2021/R/eel);
- Delibera ARERA 737/2022/R/gas del 29 dicembre 2022, pubblicata sul sito ARERA in data 29 dicembre 2022 e s.m.i. (Del. 737/2022/R/gas), che ha approvato la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il triennio 2023-2025 (RTDG);
- Delibera ARERA 100/2023/R/com del 14 marzo 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 17 marzo 2023 e s.m.i. (Del. 100/2023/R/com), che ha approvato l'aggiornamento del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale (TIVG);
- Decreto MASE 224 del 14 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 235 del 14 luglio 2023 e s.m.i. (D. MASE 224/2023);
- Delibera ARERA 362/2023/R/eel del 3 agosto 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2023 e s.m.i. (Del. 362/2023/R/eel), che ha approvato l'aggiornamento del Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (TIV);
- Delibera ARERA 616/2023/R/eel del 27 dicembre 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 29 dicembre 2023 e s.m.i. (Del. 616/2023/R/eel) che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027 (TIT), il Testo integrato del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027 (TIME) e il Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione in vigore dal 1 gennaio 2024 (TIC);
- Delibera ARERA 617/2023/R/eel del 27 dicembre 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 29 dicembre 2023 e s.m.i. (Del. 617/2023/R/eel), che ha approvato il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2024-2027 (TIQD) e la regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura in vigore dal 1° gennaio 2024 (TIQC);
- Delibera ARERA 85/2024/R/gas del 19 marzo 2024, pubblicata sul sito ARERA in data 20 marzo 2024 e s.m.i. (Del. 85/2024/R/gas);
- Delibera Arera 395/2024/R/com del 1° ottobre 2024 pubblicata sul sito ARERA in data 02 ottobre 2024 (Del. 395/2024/R/com).

Nelle restanti parti del contratto, le fonti normative suddette sono citate in forma sintetica.

4 Condizioni di fornitura di energia elettrica

- 4.1** L'energia elettrica viene somministrata dal Fornitore presso il POD indicato nella Proposta di fornitura utilizzando la rete di distribuzione locale. Il Fornitore non potrà essere in nessun caso ritenuto responsabile di disservizi riconducibili all'esercizio dell'impianto di distribuzione.
- 4.2** Le caratteristiche tecniche concernenti la consegna dell'energia elettrica (tensione e frequenza, continuità del servizio, etc.) attengono alla gestione della rete da parte del Distributore locale.
- 4.3** La fornitura viene concessa per gli usi specificati nella Proposta di fornitura nei limiti messi a disposizione dal Distributore locale. In particolare, i prelievi del Cliente non potranno eccedere la potenza messa a disposizione da parte del Distributore locale. È facoltà del Cliente richiedere l'adeguamento della potenza al proprio fabbisogno.
- 4.4** L'energia elettrica prelevata sarà usata direttamente dal Cliente che si impegna a non utilizzarla per usi diversi da quelli dichiarati nel Contratto e a non cederla a terzi a nessun titolo. Ogni modifica negli utilizzi dell'energia elettrica oggetto della presente fornitura deve essere preventivamente comunicata al Fornitore. Il Cliente potrà attuare la variazione comunicata solo a seguito di autorizzazione del Fornitore anche previa modifica/integrazione del contratto di somministrazione e, ove necessario, a seguito di autorizzazione da parte del Distributore locale.

5 Condizioni di fornitura di gas naturale

- 5.1** La fornitura di gas sarà effettuata presso il POD indicato nella Proposta di fornitura alla pressione resa disponibile dal Distributore sulla rete di distribuzione, compatibilmente con le condizioni di esercizio dell'impianto di distribuzione. Il Fornitore non potrà essere in nessun caso ritenuto responsabile in caso di diminuzione o limitazione della pressione di somministrazione del gas riconducibile all'esercizio dell'impianto di distribuzione.
- 5.2** Le Parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal Trasportatore su rete nazionale.
- 5.3** La fornitura viene concessa per gli usi specificati nella "Proposta di fornitura" nei limiti della portata messa a disposizione dal Distributore locale; non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata e nel caso in cui essi abbiano luogo il Cliente finale dovrà rispondere di tutti gli eventuali danni causati.
- 5.4** Il gas sarà usato direttamente dal Cliente che si impegna a non utilizzarlo per usi diversi da quelli dichiarati nel Contratto e a non cederlo a terzi a nessun titolo. Ogni modifica negli utilizzi del gas deve essere preventivamente comunicata al Fornitore. Il Cliente potrà attuare la variazione comunicata solo a seguito di autorizzazione del Fornitore

Condizioni generali di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale

- anche previa modifica/integrazione del contratto di somministrazione e, ove necessario, a seguito di autorizzazione da parte del Distributore locale.
- 5.5** Il Contatore potrà essere integrato da apparecchiature idonee alla correzione dei volumi di gas naturale registrati rispetto ai 15° C ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar; in mancanza di dette apparecchiature il volume di gas naturale misurato verrà riportato alle condizioni standard applicando in fase di fatturazione un fattore di correzione determinato dal Distributore locale sulla base di quanto disposto dalla RTDG.
- 5.6** Gli incaricati del Distributore avranno diritto di accedere ai contatori in qualsiasi momento per la verifica dello stato degli stessi.
- 6 Mandati per servizi di Distribuzione, Dispacciamento e Trasmissione di energia elettrica**
- 6.1** Il Cliente con la sottoscrizione del Contratto conferisce al Fornitore o ad altra società da questi delegata, mandato senza rappresentanza per la stipulazione e gestione dei Contratti relativi ai servizi di distribuzione, dispacciamento e trasmissione in prelievo, consapevole degli oneri derivanti.
- 6.2** Il Cliente conferisce altresì il mandato con rappresentanza per la sottoscrizione e la gestione del contratto per il servizio di connessione.
- 6.3** Il Fornitore si riserva di provvedere alla stipula dei contratti previsti dal presente articolo anche per il tramite di soggetti terzi.
- 6.4** I mandati resteranno in essere per tutta la durata del contratto e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia; detti mandati sono a titolo gratuito.
- 6.5** Nell'ambito della fornitura di energia elettrica, il Fornitore opera in qualità di sola Controparte commerciale e non è anche utente del trasporto e del dispacciamento. In caso di risoluzione del contratto tra l'utente del trasporto e dispacciamento e il Fornitore, il presente Contratto è da intendersi risolto limitatamente alla fornitura di energia elettrica e in tale caso:
- il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dalla Del. 487/2015/R/eel e s.m.i., che saranno successivamente comunicati;
 - la fornitura verrà comunque garantita da parte dell'esercente il relativo servizio di ultima istanza.
- 7 Validità, durata del contratto e decorrenza della fornitura. Cessione del contratto**
- 7.1** Il contratto è valido ed efficace a partire dalla data di ricevimento da parte del Cliente dell'accettazione scritta da parte del Fornitore della "Proposta di fornitura" inviata dal Cliente utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione del Fornitore, la quale è irrevocabile e vincolante per 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. Trascorso il suddetto termine, in mancanza dell'accettazione da parte del Fornitore, la Proposta si intende decaduta.
- 7.2** L'esecuzione del presente contratto è comunque condizionata al fatto che al momento della richiesta di accesso, AMGAS non sia informato del fatto che:
- il Distributore gas/energia elettrica abbia eseguito in passato, nei confronti del Cliente, precedenti interventi di interruzione dell'alimentazione per morosità sul medesimo PDR/POD o altro PDR/POD, a valle dei quali risultino ancora eventuali importi insoluiti;
 - il Distributore gas abbia promosso in passato, verso il Cliente, iniziative giudiziarie per l'accesso forzoso a seguito di risoluzione contrattuale per impossibilità di interruzione dell'alimentazione sul medesimo PDR o altro PDR, fatturando direttamente al Cliente i relativi oneri che risultino in tutto/parte ancora non pagati;
 - il PDR/POD rientri tra quelli per i quali il Fornitore ha la possibilità di revocare la richiesta di accesso in quanto servito, all'atto della richiesta stessa o in precedenza, nell'ambito del Servizio di Default distribuzione gas/Servizio di salvaguardia elettrica.
- Nel caso in cui il Fornitore riceva le segnalazioni/informazioni di cui sopra si riserva di non dare esecuzione al presente contratto; in tal caso verranno meno gli effetti del recesso dal contratto di fornitura stipulato con il fornitore precedente.
- 7.3** Nel caso di Cliente di gas naturale e/o energia elettrica già servito da altra società di vendita, al fine di procedere con l'esecuzione del contratto, il Fornitore si riserva di richiedere lo switching con possibilità di avvalersi dell'esercizio di revoca. In questo caso il Fornitore sarà informato in merito a:
- (GAS) accessibilità o meno del PDR;
 - (GAS/EE) mercato di provenienza del PDR/POD distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;
 - (GAS/EE) se il PDR/POD risulta chiuso a seguito dell'intervento di sospensione della fornitura per morosità;
 - (GAS/EE) se per il POD/PDR è in corso una richiesta di indennizzo (sistema indennitario C_{MOR});
 - (GAS/EE) date delle eventuali richieste di sospensione del PDR/POD per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di accesso alla rete per sostituzione nella fornitura o switching formulata dal Fornitore;
 - (GAS/EE) date delle eventuali richieste di switching eseguite negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di switching presentata dal Fornitore;
 - (EE) eventuale indicazione, per il POD proveniente dal Servizio di Salvaguardia, che lo stesso è stato attivato a seguito di risoluzione del contratto di dispacciamento e trasporto.
- A seguito del ricevimento delle predette informazioni relative al PDR/POD oggetto del contratto, il Fornitore si riserva di non dar seguito allo switching dandone apposita comunicazione al Cliente; in questo caso non verrà data esecuzione al presente contratto e verranno meno gli effetti del recesso dal contratto di fornitura stipulato con il fornitore precedente.
- 7.4** Nel caso in cui venga attivata solo una delle forniture, singolarmente richieste dal Cliente (GAS o EE), il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente e il contratto avrà esecuzione limitatamente alla fornitura attivata, in conformità alle previsioni relative alla medesima, fatta salva la facoltà del Cliente di recedere con le modalità e i termini di cui al presente contratto.
- 7.5** La somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale ai sensi del presente contratto avrà inizio a decorrere dalla data indicata nella Proposta di fornitura. Salvo diversa ed espressa richiesta da parte del Cliente consumatore esercitata nella Proposta di fornitura, la fornitura inizierà in ogni caso decorso il periodo di ripensamento, come esplicitato al successivo articolo. Nel caso in cui la data effettiva di avvio della fornitura risultasse diversa rispetto a quella comunicata, il Cliente verrà informato, mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria e/o PEC, circa l'eventuale diversa data di avvio o di mancato avvio e delle cause che l'hanno determinata.
- 7.6** L'avvio della fornitura è comunque condizionato al fatto che:
- a) il Cliente abbia presentato tutti gli atti e i documenti necessari per la stipula del contratto previsti dalla normativa vigente e che tutti i dati forniti dallo stesso siano completi e corretti;
 - b) il Cliente sia dotato di un impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - c) l'impianto sia allacciato alla rete di distribuzione o sussistano le condizioni per il suo allacciamento.
- 7.7** Il contratto è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso da parte del Cliente e del Fornitore, ove previsto dalla regolazione vigente, secondo le modalità e le tempistiche di seguito specificate.
- 7.8** Il Cliente autorizza preventivamente AMGAS a cedere il presente contratto ad altra impresa di vendita di gas naturale e/o energia elettrica. È fatto divieto al Cliente di cedere il presente contratto.
- 7.9** In caso di voltura nella fornitura di un nuovo Cliente su un POD/PDR attivo (senza soluzione di continuità), il volturante dovrà richiedere al Fornitore la voltura e comunicare l'eventuale autolettura rilevata. Il volturante dovrà stipulare un nuovo contratto previa presentazione dei documenti richiesti dal Fornitore. Con riferimento alle forniture di energia elettrica, nel caso in cui il volturato non fosse già cliente AMGAS, sarà comunque possibile per il volturante presentare a AMGAS una richiesta di voltura con contestuale cambio di fornitore. In ogni caso l'avvio dell'esecuzione della fornitura in capo al volturante coinciderà con la data di voltura secondo la regolazione vigente (Del. 102/2016/R/com e s.m.i. e Del. 135/2021/R/eel), che non necessariamente corrisponde alla data di eventuale rilevazione dell'autolettura o richiesta voltura. Il Fornitore si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di voltura, comunicandolo al Cliente, e di procedere alla risoluzione del contratto di fornitura in essere alla data di presentazione della richiesta di voltura per il POD/PDR interessato e alla contestuale risoluzione contrattuale.
- 7.10** In difetto di sottoscrizione della Proposta di fornitura e della messa a disposizione dei documenti richiesti, il consumo del gas o dell'energia elettrica sarà considerato abusivo con tutte le conseguenze di legge e tutti gli importi maturati per prelievi di gas/energia elettrica dovranno essere sostenuti dal subentrante inadempiente. Le richieste di voltura/subentro su forniture sulle quali dovessero gravare condizioni di morosità, verranno accolte solo dopo la presentazione di documentazione idonea a comprovare l'estraneità del volturante/subentrante alla situazione debitoria pregressa. Nei casi comprovati di occupazione abusiva, sfratto esecutivo, impianti con situazioni di pericolo, il Fornitore si riserva sin d'ora la facoltà di non dar corso a richieste di voltura/subentro cui non sia allegata la preventiva autorizzazione del proprietario dell'immobile al quale la somministrazione si riferisce o dell'ente competente.
- 8 Ripensamento e recesso dal contratto**
- 8.1** Qualora il contratto sia concluso dal Cliente finale consumatore in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, fatto sempre salvo quanto specificamente previsto dal medesimo Codice agli artt. 52 e 53, come di seguito specificato:
- presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di esercitare il diritto di ripensamento;
 - mediante invio del modulo di ripensamento allegato al contratto attraverso i canali ivi indicati.
- Il termine di ripensamento è esteso a 30 (trenta) giorni nel caso di contratto concluso nel contesto di:
- visite non richieste del Fornitore presso l'abitazione del Cliente;
 - escursioni organizzate dal Fornitore con lo scopo o con l'effetto di promuovere o concludere contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale.
- 8.2** Qualora il cliente consumatore non richieda l'esecuzione del contratto in via anticipata ovvero prima che sia decorso il termine per l'esercizio dell'eventuale diritto di ripensamento, le attività necessarie all'esecuzione saranno avviate solo trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento.
- 8.3** Qualora il contratto venga concluso con un Cliente consumatore in luogo diverso dai locali commerciali ovvero a distanza, le attività necessarie all'esecuzione del contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento di cui al comma precedente, salvo che il Cliente presenti una espressa richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso tale termine. Tale richiesta può comportare un anticipo della fornitura rispetto alle tempistiche di norma applicate dal Fornitore. In questo caso, qualora non sia stata avviata la fornitura, il Consumatore potrà comunque esercitare il ripensamento ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti dal Fornitore così come determinati dalla normativa vigente. Nel caso di avvio della fornitura, il Consumatore sarà tenuto al pagamento degli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura stessa. In questo caso, ai sensi degli artt. 50.3 e 51.8 del Codice del Consumo, il Consumatore riconosce che una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito dal Fornitore, ovvero una volta avviata la fornitura o, in caso di nuovo contratto con il

Condizioni generali di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale

- medesimo fornitore, una volta applicate le condizioni del nuovo contratto, non avrà più diritto di esercitare il ripensamento.
- 8.4** Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, qualora non fossero già state avviate dal Fornitore le attività di avvio dell'esecuzione del contratto per il quale il Cliente consumatore ha esercitato il ripensamento, la fornitura sarà garantita dal precedente Fornitore qualora il precedente contratto di fornitura non risulti essere stato sciolto. In alternativa, la fornitura potrà essere garantita per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio Fornitore o la chiusura del PDR/POD sulla base della volontà manifestata dal Cliente consumatore, dal soggetto che eroga il servizio di fornitura di ultima istanza. La fornitura potrebbe altresì essere avviata dal Fornitore per il tempo necessario per permettere un nuovo cambio Fornitore o la chiusura del PDR/POD sulla base della volontà manifestata dal Cliente. Il Cliente consumatore che esercita il ripensamento al fine di cessare la fornitura dovrà richiedere la disattivazione del PDR/POD all'attuale Fornitore che provvederà a richiedere l'esecuzione della prestazione al Distributore locale anche tramite l'eventuale utente del servizio di distribuzione o del trasporto e dispacciamento, nel rispetto dei tempi previsti dalla regolazione vigente.
- 8.5** Nel periodo di vigenza del contratto sia il Cliente che il Fornitore hanno facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso unilaterale dal contratto, secondo le modalità e le tempistiche di cui alla Del. 783/2017/R/com e s.m.i.
- 8.6** Nel periodo di vigenza del contratto il Cliente di piccole dimensioni ha facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso unilaterale dal Contratto per cambio fornitore senza oneri. In tal caso è tenuto, in occasione della stipula del nuovo contratto, a rilasciare al nuovo fornitore (fornitore entrante) apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto in essere. Il venditore entrante provvederà ad esercitare il recesso per conto del Cliente mediante l'invio della richiesta di switching al SII, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 8.7** Nel caso in cui il Cliente di piccole dimensioni non intenda cambiare fornitore, ma intenda cessare la fornitura e i contratti a essa collegati, può esercitare il recesso in qualsiasi momento inviando direttamente al Fornitore una lettera raccomandata A/R o PEC con un termine di preavviso pari a 1 (un) mese. In tal caso il termine di preavviso decorre dalla ricezione della comunicazione di recesso. Il Cliente resta responsabile dei consumi e di quant'altro dovuto qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Contatore. Eventuali prelievi intercorrenti tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di chiusura del POD/PDR da parte del Distributore locale saranno comunque posti a carico del Cliente.
- 8.8** Con riferimento alle sole forniture di energia elettrica, AMGAS si riserva di addebitare al Cliente di piccole dimensioni un importo massimo pari a 500,00 € nel caso in cui il Cliente stesso eserciti il suddetto diritto nel periodo di validità delle prime CE di energia elettrica sottoscritte a prezzo fisso e a tempo determinato.
- 8.9** Per quanto concerne il Cliente di grandi dimensioni: i) in caso di cambio fornitore, in alternativa a quanto previsto al comma 8.6, lo stesso avrà la facoltà di esercitare il diritto di recesso inviando apposita comunicazione tramite lettera raccomandata A/R o PEC al Fornitore con almeno 3 (tre) mesi di preavviso rispetto all'ultimo giorno di validità delle CE in essere al momento dell'esercizio della facoltà di recesso; il recesso avrà efficacia a partire dal giorno successivo all'ultimo giorno di validità delle CE; ii) in caso di cessazione della fornitura, xxx. Nel caso di mancato rispetto dei suddetti termini per i Clienti di grandi dimensioni saranno applicate le seguenti penali: 1.000,00 €.
- 8.10** Con riferimento alla fornitura di gas naturale, qualora il Cliente finale che ha presentato recesso per cessazione della fornitura non permetta l'accesso al Contatore, il Distributore locale è tenuto ad effettuare fino a tre tentativi di disattivazione, in seguito ai quali AMGAS si riserva di richiedere l'intervento di interruzione dell'alimentazione del PDR con oneri a carico del Cliente.
- 8.11** A seguito della comunicazione di recesso per cambio fornitore, AMGAS si riserva, qualora applicabile, di comunicare la risoluzione del contratto di fornitura; in tal caso, qualora non vada a buon fine o non sia pervenuta al Distributore locale contestuale richiesta di switching, AMGAS non sarà più responsabile dei prelievi a partire dalla data di efficacia del recesso. Fino a tale data il Cliente è obbligato al pagamento degli importi relativi ai consumi effettuati in tale periodo nei confronti di AMGAS.
- 8.12** Il Fornitore ha la facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso unilaterale, anche limitatamente ad una delle forniture, con comunicazione in forma scritta mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di 6 (sei) mesi. In tal caso, il termine di preavviso decorrerà dal primo giorno del primo mese successivo alla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente. In particolare, in caso di fornitura sia di energia elettrica che di gas, qualora il Cliente receda limitatamente ad una sola fornitura, il Fornitore si riserva di recedere anche dall'altra nel rispetto delle previsioni di cui alla presente clausola.
- 9 Condizioni economiche di fornitura e imposte**
- 9.1** Alla fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale saranno applicate le condizioni economiche prescelte indicate nell'Allegato "Condizioni Economiche" (CE).
- 9.2** I corrispettivi per la fornitura saranno maggiorati delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altro onere fiscale disposto per legge, i cui valori verranno indicati in bolletta. Informazioni circa le aliquote delle imposte vigenti sono disponibili presso gli sportelli di AMGAS e sul sito internet www.amgasbarisrl.it.
- 9.3** Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, le componenti, gli elementi e/o i parametri tariffari previsti da provvedimenti dell'ARERA o di altre autorità competenti, dovessero subire delle variazioni, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente in fase di emissione della bolletta, nella stessa misura e a partire dalla stessa data di efficacia stabilita da ARERA o da altro organo competente. Di tali variazioni il Cliente verrà informato nella prima bolletta in cui le variazioni saranno applicate.
- 9.4** Il Cliente è tenuto al pagamento in favore di AMGAS di un contributo per spese di gestione amministrativa delle pratiche inoltrate al Distributore locale su richiesta e per conto del Cliente nel caso di esecuzione di prestazioni diverse dalla mera fornitura. Nel caso di fornitura alle condizioni di Tutela delle vulnerabilità gas, il contributo citato è regolato dalle disposizioni ARERA. Nel caso di fornitura a condizioni di mercato libero, il contributo citato è pari al contributo in quota fissa previsto dal TIV (attualmente pari a 23,00 €). A titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano le seguenti prestazioni: disattivazione della fornitura, voltura, subentro, variazione di potenza.
- 9.5** Il Cliente è tenuto altresì al pagamento in favore di AMGAS di importi in misura pari a quanto eventualmente addebitato da parte del Distributore locale, per ogni richiesta da parte del Cliente. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano le seguenti prestazioni: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente, voltura, subentro, variazione di potenza.
- 9.6** Il Cliente qualora sia nelle condizioni di poter richiedere l'applicazione di particolari agevolazioni previste dalla normativa fiscale, deve farne espressa richiesta ad AMGAS, e rendere apposita dichiarazione come da moduli forniti da AMGAS e disponibili sul sito internet www.amgasbarisrl.it. Il cliente si impegna a comunicare immediatamente per iscritto il venir meno delle condizioni per l'applicazione delle agevolazioni fiscali. Eventuali sanzioni e/o oneri dovuti da AMGAS all'Amministrazione Finanziaria a causa di mancate e/o inesatte e/o incomplete dichiarazioni che il cliente è tenuto a rendere ad AMGAS saranno oggetto di rivalsa da parte di quest'ultima nei confronti del cliente stesso. Tali sanzioni e/o oneri saranno eventualmente addebitati al cliente in bolletta.
- 10 Garanzie**
- 10.1** Il Cliente è tenuto a versare, con addebito sulla prima bolletta emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale fruttifero, ovvero a rilasciare una fideiussione bancaria emessa da primario istituto, a garanzia di ciascuna fornitura, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10.7.
- 10.2** Per la fornitura di gas naturale a Cliente al quale è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (Bonus Gas), l'importo del deposito cauzionale è pari a:
- 25 € per Clienti con consumo fino a 500 Smc/a;
 - 77 € per Clienti con consumo superiore a 500 Smc/a e fino a 5.000 Smc/a;
 - valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte, per Clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/a.
- Per il Cliente, al quale non è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (Bonus Gas), l'importo del deposito cauzionale è pari a:
- 30 € per Clienti con consumo fino a 500 Smc/a;
 - 90 € per Clienti con consumo superiore a 500 Smc/a e fino a 1.500 Smc/a;
 - 150 € per Clienti con consumo superiore a 1.500 Smc/a e fino a 2.500 Smc/a;
 - 300 € per Clienti con consumo superiore a 2.500 Smc/a e fino a 5.000 Smc/a;
 - valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte, per Clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/a.
- 10.3** Per la fornitura di energia elettrica, per il Cliente al quale è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica (Bonus EE) l'importo del deposito cauzionale è pari a 5,2 € per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata. Per il Cliente, al quale non è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica (Bonus EE) l'importo a titolo di garanzia è pari a:
- 11,5 € per ogni kW di potenza impegnata per i POD nella titolarità di Clienti finali domestici;
 - 15,5 € per ogni kW di potenza impegnata per i POD nella titolarità di Clienti non domestici.
- Nella prima bolletta utile AMGAS addebiterà un importo pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte, per le altre tipologie di POD. La differenza tra la quota del deposito cauzionale addebitato nella prima bolletta utile e l'intero ammontare succitato è rateizzata nei 12 successivi cicli di fatturazione, a decorrere dalla seconda bolletta utile emessa dopo l'attivazione della fornitura.
- 10.4** L'ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazioni dei consumi annuali, dello stato del Cliente ed in caso di variazioni disposte dall'ARERA o da altra autorità competente, che saranno vincolanti per il Cliente anche successivamente alla sottoscrizione del Contratto. Il Fornitore potrà quindi richiedere al Cliente, durante l'esecuzione del Contratto, il versamento delle integrazioni necessarie per adeguare l'ammontare del deposito cauzionale alle variazioni nel frattempo intervenute, mediante addebito del relativo importo in bolletta.
- 10.5** Per il Cliente al quale non è riconosciuto il Bonus sociale GAS e/o EE il Fornitore si riserva di raddoppiare gli ammontari del deposito cauzionale di cui ai precedenti commi nel caso in cui nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova bolletta:
- a) il Cliente sia già stato costituito in mora dal Fornitore con riferimento ad almeno due bollette, anche non consecutive;
 - b) il Cliente non abbia provveduto al versamento del deposito cauzionale di cui ai precedenti commi e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente con riferimento ad almeno una bolletta.
- 10.6** Nel caso in cui il Cliente non provveda al versamento del deposito raddoppiato, il Fornitore potrà avviare le procedure di morosità.
- 10.7** Nel caso di Cliente finale di energia elettrica o di Cliente finale gas con consumo annuo fino a 5.000 Smc/a che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale e l'eventuale deposito già versato verrà restituito con la prima bolletta utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare al Cliente l'importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo.

Condizioni generali di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale

10.8 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali bollette insolute viene restituito al Cliente con l'emissione della bolletta di chiusura, maggiorato degli interessi legali, senza la necessità per il Cliente di esibire alcun documento attestante l'avvenuto versamento.

10.9 In caso la garanzia prestata dal Cliente venga escussa totalmente o parzialmente da parte di AMGAS per inadempimento del Cliente, il Cliente stesso è tenuto a ricostituirla per intero l'ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, AMGAS potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

11 Oneri di connessione/allacciamento

11.1 Il Cliente, in mancanza della connessione/allacciamento alla rete, è tenuto a versare ad AMGAS un contributo per la realizzazione dei necessari interventi tecnici quantificati dal Distributore locale. La realizzazione degli interventi necessari avverrà successivamente all'accettazione dell'eventuale preventivo e/o al contestuale pagamento del contributo previsto ed all'ottenimento dei permessi a carico del Cliente e/o a carico di altri enti.

11.2 L'attivazione della fornitura è comunque subordinata alla presentazione da parte del Cliente di tutta l'eventuale documentazione richiesta da AMGAS, per conto del Distributore locale, relativa alla conformità dell'impianto interno del Cliente.

11.3 Sono da considerarsi a carico del Cliente gli oneri relativi all'attivazione della fornitura comprensivi degli importi addebitati ad AMGAS da parte del Distributore locale.

12 Rilevazione dei consumi

12.1 Il Distributore è il soggetto responsabile dell'attività di rilevazione dei consumi. Il Cliente, qualora necessario, si impegna pertanto a garantire l'accesso al contatore agli incaricati del Distributore, onde consentirne verifica e rilevazione dei dati di consumo.

12.2 La rilevazione dei dati di consumo avverrà mediante telelettura nel caso di misuratori atti a rilevare le letture da remoto o tramite personale incaricato dal Distributore, secondo la frequenza minima prevista dalla normativa vigente di seguito indicata, fatti salvi eventuali piani di lettura migliorativi adottati dal Distributore e/o diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale. In particolare:

- per la fornitura di energia elettrica la frequenza dei tentativi di lettura è:
 - o giornaliera per POD dotati di misuratori 2G;
 - o almeno mensile per POD dotati di contatori elettronici o per POD con potenza disponibile superiore a 16,5 kW;
 - o almeno quadrimestrale per i POD monorari con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
- per la fornitura gas, nel caso di PDR non smart meter, la frequenza è fissata in:
 - o 1 (un) tentativo all'anno per PDR con consumi fino a 500 Smc/anno;
 - o 2 (due) tentativi all'anno per PDR con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno (uno nel periodo aprile-ottobre e uno in novembre-marzo);
 - o 3 (tre) tentativi all'anno per PDR con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno (uno nel periodo novembre-gennaio, uno in febbraio-aprile e uno in maggio-ottobre);
 - o 1 (un) tentativo mensile per PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno.

Diversamente, per quanto concerne i PDR dotati di smart meter:

- con Contatore di classe G4 o G6, la rilevazione dei consumi avverrà con frequenza mensile senza dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato: i) fino all'ultimo giorno gas del mese di riferimento; ii) in subordine, fino a uno dei primi 3 (tre) giorni successivi all'ultimo giorno del mese di riferimento;
- diversi da quelli precedenti, la rilevazione dei consumi avverrà con frequenza mensile con dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato fino all'ultimo giorno gas del mese di riferimento.

12.3 Ai sensi del TIF, il Fornitore mette a disposizione del Cliente titolare di POD trattato monorario e/o PDR non smart meter, la possibilità di comunicare l'autolettura nella finestra temporale e con le modalità indicate in bolletta.

12.4 Il Cliente titolare di:

- POD trattato per fasce ha la possibilità di trasmettere al Fornitore l'autolettura del Contatore rilevata in completa autonomia qualora siano emesse una o più bollette contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi;
- PDR dotato di smart meter ha la possibilità di trasmettere al Fornitore l'autolettura del Contatore rilevata in completa autonomia qualora siano emesse consecutivamente bollette contabilizzanti dati di misura stimati per periodi corrispondenti a due volte quelli indicati alla Tabella 3 del TIF.

12.5 Sulle bollette e sul sito internet www.amgasbarisrl.it sono indicate le modalità di comunicazione dell'autolettura. L'autolettura del Contatore è efficace ai fini dell'emissione della bolletta, salvo il caso di non verisimiglianza statistica rispetto ai consumi storici del Cliente e previa validazione da parte del Distributore locale. L'autolettura validata, se comunicata nel periodo indicato in bolletta, è efficace ai fini dell'emissione della bolletta di conguaglio, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva da parte del Distributore locale.

12.6 Il Fornitore comunica al Cliente la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato di autolettura trasmesso al momento dell'acquisizione del dato o, al più tardi, entro 4 (quattro) giorni lavorativi successivi nel caso in cui la modalità di raccolta resa disponibile non permetta una risposta immediata.

12.7 In caso di mancata lettura di un Misuratore non accessibile o con accessibilità parziale entro i limiti temporali sopra previsti, AMGAS fornirà, nella prima bolletta emessa, informazioni al Cliente sulle cause che hanno impedito la lettura secondo quanto trasmesso dal Distributore locale competente. In caso di mancata lettura di un Misuratore gas accessibile non smart meter entro i termini suddetti, AMGAS riconoscerà al Cliente di piccole dimensioni un indennizzo automatico pari a 35 (trentacinque) euro, o il diverso importo previsto, secondo la normativa in materia di qualità commerciale

ed in ogni caso a seguito della ricezione del medesimo indennizzo, versato dal Distributore locale competente.

12.8 Nel caso in cui siano disponibili sia l'autolettura del cliente finale sia la lettura rilevata dal Distributore locale, AMGAS provvederà ad utilizzare quest'ultima ai fini dell'emissione della bolletta.

13 Verifica correttezza misurazione dei consumi

13.1 Cliente e Fornitore hanno il diritto di richiedere al Distributore locale, in contraddittorio tra loro, la verifica del misuratore per accertarne il corretto funzionamento. Qualora il Cliente decida di optare per tale possibilità, dovrà comunque presentare richiesta al Fornitore che provvederà a inoltrarla al Distributore locale. Il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica. Ove il Cliente non si avvalga di tale diritto, l'esito della verifica verrà comunicato per iscritto dal Fornitore al Cliente.

13.2 Nel caso di richiesta da parte del Cliente, AMGAS provvederà ad indicare allo stesso il costo dell'intervento che verrà addebitato qualora, a seguito della verifica, il misuratore risultasse regolarmente funzionante.

13.3 Nel caso in cui invece, a seguito della verifica posta in essere dal Distributore locale, il misuratore evidenziasse un errore di misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, il costo dell'intervento sarà a carico del Distributore che provvederà altresì alla ricostruzione dei consumi secondo le previsioni normative vigenti. Tale ricostruzione dei consumi sarà successivamente comunicata da AMGAS al Cliente.

13.4 AMGAS comunicherà per iscritto al Cliente l'esito della verifica richiesta provvedendo ad effettuare l'accredito o l'addebito delle somme dovute.

13.5 La contestazione dei consumi risultanti dalla lettura del contatore non costituisce per il Cliente giustificato motivo di sospensione del pagamento, parziale o totale, del corrispettivo della fornitura, fatto salvo il diritto al rimborso della parte pagata in eccesso rispetto all'esito della verifica in contraddittorio.

14 Fatturazione e pagamento del servizio

14.1 I consumi di energia elettrica e di gas naturale verranno fatturati mediante l'emissione di documenti conformi a quanto stabilito dalla Del. 501/2014/R/com - Allegato A (Bolletta 2.0) e s.m.i..

14.2 Sarà quindi prevista una "bolletta sintetica" che contiene gli elementi minimi individuati dalla disciplina della Bolletta 2.0; il dettaglio della bolletta sarà disponibile al Cliente su richiesta esplicita di quest'ultimo e messo a disposizione tramite posta elettronica o altri canali messi a disposizione dal Fornitore.

14.3 Per aiutare il Cliente nella comprensione della bolletta, il Fornitore rende disponibile sul proprio sito internet www.amgasbarisrl.it una "Guida alla lettura delle voci di spesa" propria per ciascuna offerta, contenente una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi presenti in bolletta; il Cliente può altresì richiedere la "Guida alla lettura delle voci di spesa" attraverso l'apposito modulo disponibile presso gli sportelli commerciali.

14.4 La modalità principale di recapito della bolletta è il formato dematerializzato. Nel caso in cui il Cliente non opti per l'invio in formato cartaceo, la bolletta sarà inviata tramite posta elettronica agli indirizzi indicati dal Cliente nella Proposta di fornitura o attraverso altro sistema indicato dal Fornitore. Qualora il Cliente scelga di ricevere copia della bolletta in formato cartaceo, anche in un momento successivo all'attivazione, l'esecuzione del Contratto proseguirà con l'invio cartaceo della bolletta all'indirizzo che indicherà nella Proposta di fornitura, senza alcun onere o costo aggiuntivo per il Cliente.

14.5 Qualora il Cliente scelga la bolletta in formato dematerializzato e opti per la domiciliazione dei pagamenti, riceverà uno sconto in bolletta, ove previsto, ai sensi della Del. 501/2014/R/com e s.m.i..

14.6 L'emissione della bolletta relativa ai consumi di gas naturale avviene con la seguente frequenza:

- trimestrale per i PDR con consumi fino a 500 Smc/anno;
- bimestrale per i PDR con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5.000 mc/anno;
- mensile per i PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno.

14.7 L'emissione della bolletta relativa ai consumi di energia elettrica avviene secondo la seguente frequenza:

- bimestrale per POD domestici e non domestici alimentati in BT con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
- mensile per POD non domestici alimentati in BT con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e alimentati in MT.

14.8 In presenza di disponibilità dei dati rilevati secondo la frequenza prevista dal presente contratto verranno emesse bollette calcolate su consumi effettivi.

14.9 Ciascuna bolletta sintetica di periodo verrà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta per quanto riguarda la Tutela della vulnerabilità ed entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta per quanto riguarda i clienti serviti nel Mercato libero. Nel caso di emissione della bolletta di periodo oltre il termine di cui sopra, il Fornitore riconosce un indennizzo automatico al Cliente finale, in occasione della prima bolletta utile, nel rispetto del TIF.

14.10 Il Fornitore si riserva di non richiedere il pagamento per importi inferiori complessivamente a 10 (dieci) euro; tali somme verranno addebitate nella successiva bolletta.

14.11 L'emissione delle bollette avviene sulla base dei dati di consumo resi disponibili dal Distributore locale. In caso d'indisponibilità di dati di misura, l'emissione della bolletta avverrà sulla base di eventuali autoletture comunicate dal Cliente, validate dal Distributore. Fra una lettura o autolettura e quella successiva l'emissione della bolletta può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati da AMGAS sulla base dei consumi storici del Cliente od in mancanza:

Condizioni generali di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale

- con riferimento alla fornitura di gas naturale, sulla base di consumi dichiarati dal Cliente all'atto della Proposta di fornitura;
 - con riferimento alla fornitura di energia elettrica, sulla base dei consumi che AMGAS ritiene possano essere attribuiti al Cliente in relazione alla potenza impegnata.
- La stima dei consumi viene calcolata utilizzando:
- con riferimento alla fornitura di gas naturale, la metodologia dei profili di prelievo standard come definiti da ARERA nel TISG;
 - con riferimento alla fornitura di energia elettrica, il cosiddetto metodo del pro-die, ossia considerando convenzionalmente costante il consumo giornaliero di un dato mese ed utilizzando, se necessario, la ripartizione per fasce orarie.
- Tali metodologie saranno utilizzate anche per la ripartizione dei consumi in caso di variazione dei corrispettivi applicabili alla fornitura all'interno di un dato periodo.
- 14.12** AMGAS si riserva la possibilità di emettere bollette di conguaglio e acconto, ossia basate in parte su consumi effettivi e in parte su consumi stimati secondo le metodologie più sopra indicate.
- 14.13** Nel caso in cui siano disponibili sia l'autolettura del cliente finale validata sia la lettura rilevata dal Distributore locale il Fornitore provvederà a utilizzare quest'ultima ai fini dell'emissione della bolletta.
- 14.14** La bolletta di chiusura sarà emessa non oltre:
- il secondo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, nel caso di modalità di recapito della bolletta in formato dematerializzato;
 - l'ottavo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, in tutti gli altri casi.
- 14.15** In caso di indisponibilità dei dati di misura effettivi necessari all'emissione della bolletta di chiusura, la Società emetterà comunque una bolletta su consumi stimati, rimandando l'emissione della bolletta di chiusura non appena verranno messi a disposizione dati di misura effettivi da parte del Distributore.
- 14.16** Il Cliente è tenuto al pagamento entro la data di scadenza indicata sulla bolletta, successiva di almeno 20 (venti) giorni rispetto a quella di emissione, con le seguenti modalità:
- presso la sede centrale di AMGAS sita in Bari, Corso Alcide De Gasperi 320;
 - presso gli uffici commerciali sul territorio (solo tramite POS), come indicati sul sito internet www.amgasbarisrl.it;
 - con il bollettino Postale presso qualsiasi ufficio postale con addebito delle eventuali spese previste;
 - con domiciliazione bancaria o postale (SEPA) senza spese aggiuntive;
 - tramite MAV senza oneri per il Cliente, presso le filiali di qualsiasi Istituto bancario con l'apposito modulo allegato alla bolletta;
 - con bonifico bancario con valuta fissa a favore di AMGAS, corrispondente alla data di scadenza della bolletta.
- 14.17** Il pagamento non può essere sospeso, differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente vanta nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti e salvo che il Cliente abbia presentato un reclamo scritto.
- 14.18** Nel caso di Cliente GAS servito nel mercato libero titolare di Bonus sociale o di Cliente servito in Tutela della vulnerabilità il Fornitore è tenuto ad offrire la rateizzazione:
- a) per i clienti per i quali la periodicità di emissione della bolletta non è mensile qualora la bolletta contenente ricalcoli per casi diversi dai successivi b) e c) sia superiore al doppio dell'addebito più elevato presente nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito presente nella bolletta contenente il ricalcolo e gli addebiti presenti nelle bollette emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
 - b) per i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;
 - c) per i clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi;
 - d) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di emissione della bolletta prevista dal Contratto;
 - e) nei casi di emissione di bollette contenenti importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV.
- 14.19** Nel caso di Cliente EE servito nel mercato libero titolare di Bonus sociale il Fornitore è tenuto ad offrire la rateizzazione:
- a) per i POD domestici qualora la bolletta contenente ricalcoli per casi diversi dal successivo c) sia superiore al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli;
 - b) a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, qualora venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;
 - c) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di emissione delle bollette prevista dal contratto;
 - d) nei casi di emissione delle bollette contenenti importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV.
- 14.20** Il Cliente servito nel mercato libero, qualora titolare di Bonus sociale GAS e/o EE, ha la possibilità di ottenere la rateizzazione nei casi di cui ai precedenti commi 14.18 e 14.19, secondo quanto stabilito dalla Del. 584/2015/R/com e s.m.i. limitatamente a:
- bollette che contabilizzano consumi riferiti al periodo di agevolazione;
 - bollette emesse durante il periodo di agevolazione pur riferendosi a consumi progressi.
- 14.21** Il Cliente servito nel mercato libero GAS e/o EE non titolare di Bonus sociale ha la possibilità di ottenere la rateizzazione, ai sensi della Del. 463/2016/R/com e s.m.i., limitatamente ai casi di:
- a) mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di emissione delle bollette definita contrattualmente, previsti ai commi 14.18.d) e 14.19.c);
 - b) emissioni di bollette contenenti importi anomali così come previsti ai commi 14.18.e) e 14.19.d).
- 14.22** La possibilità di ottenere la rateizzazione sarà indicata in ogni bolletta rateizzabile. La rateizzazione sarà concessa solo se richiesta dal Cliente entro i 10 (dieci) giorni successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta. Non sono concesse rateizzazioni per importi complessivi fino a 50 (cinquanta) euro.
- 14.23** Il corrispettivo soggetto a rateizzazione è maggiorato del Tasso Ufficiale di Riferimento calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.
- 14.24** Il corrispettivo soggetto a rateizzazione è suddiviso in un numero di rate successive di ammontare costante (comunque non inferiore a due) pari:
- nei casi a), b) e c) dell'art. 14.18 e a) e b) dell'art. 14.19, almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli;
 - nei casi d) dell'art. 14.18, c) dell'art. 14.19 e a) dell'art. 14.21, almeno al numero di bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di emissione della bolletta;
 - nei casi e) dell'art. 14.18, d) dell'art. 14.20 e b) dell'art. 14.21, al massimo al numero di bollette emesse negli ultimi 12 mesi.
- 14.25** Le rate non sono cumulabili e hanno una periodicità corrispondente a quella di emissione delle bollette. Nel caso in cui il Cliente receda dal contratto per cambio venditore, il Fornitore ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile.
- 14.26** Il Fornitore ha facoltà di negoziare con il Cliente un diverso accordo in merito alle modalità di rateizzazione sopra indicate, che dovrà essere sottoscritto per accettazione da parte del Cliente.
- 14.27** Il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di rateizzazione del Cliente oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione. In tale ultimo caso, il Fornitore provvederà ad allegare alla bolletta oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione del piano di rateizzazione.
- 14.28** Nell'ipotesi di emissione della bolletta relativa a importi riferiti a consumi di energia elettrica o gas naturale risalenti a più di due anni per i quali risulta maturata la prescrizione il Fornitore sarà tenuto ad indicarlo in bolletta e il Cliente finale potrà eccepire la prescrizione con le seguenti modalità: a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di eccepire la prescrizione; b) mediante invio del Modulo prescrizione attraverso i canali ivi indicati.

15 Ritardo nel pagamento e sospensione della fornitura

- 15.1** In caso di mancato rispetto del termine di pagamento indicato in bolletta, AMGAS addebiterà sulla prima bolletta utile interessi di mora per il periodo di ritardo calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 (trevirgola cinque) punti percentuali. Il Cliente buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.
- 15.2** In caso di mancato rispetto del termine di pagamento indicato in bolletta, decorsi 22 (ventidue) giorni solari dalla data di emissione della bolletta, AMGAS invierà al Cliente una comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo PEC, indicante, in particolare, il termine ultimo per il pagamento dell'insoluto.
- L'avvenuto pagamento del proprio debito dovrà essere comunicato e dimostrato mediante presentazione di idonea documentazione da parte del Cliente, o direttamente presso gli sportelli del Fornitore, mediante fax al numero 080 9750188 o posta elettronica certificata (PEC) info@pec.amgasbarisrl.it. In caso di perdurante mancato pagamento oltre il termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora, AMGAS, decorso un termine non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora e comunque non inferiore a 40 (quaranta) giorni dalla ricezione da parte del cliente della comunicazione stessa, si riserva di richiedere al Distributore locale la chiusura/sospensione della fornitura per morosità.
- 15.3** In questo caso il Cliente sarà tenuto a corrispondere i costi delle eventuali operazioni di riduzione di potenza, sospensione e riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare definito dall'ARERA o definito nel prezzario del Distributore.
- 15.4** Per la fornitura di energia elettrica, nel caso di Clienti connessi in BT, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura verrà effettuata dal Distributore locale, su richiesta del Fornitore e trascorsi ulteriori 25 (venticinque) giorni solari dalla ricezione da parte del cliente della raccomandata/PEC di costituzione in mora, una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l'inadempimento da parte del Cliente, il Distributore locale senza necessità di ulteriori comunicazioni provvederà all'esecuzione dell'intervento di sospensione della fornitura. Qualora l'intervento di sospensione per morosità non fosse fattibile, il Fornitore si riserva di richiedere al Distributore locale l'intervento di Interruzione della fornitura di energia elettrica, qualora tecnicamente fattibile. L'eventuale interruzione dell'alimentazione del POD comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il Cliente. Nel caso in cui anche l'intervento di Interruzione della

Condizioni generali di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale

- fornitura non risultasse fattibile, la Società si riserva di estinguere la propria responsabilità dei prelievi presso il POD.
- 15.5** Nel caso in cui a seguito di sospensione/chiusura della fornitura per morosità, il Cliente non provveda al pagamento dell'insoluto, il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c., estinguendo la propria responsabilità di prelievo presso il PDR/POD interessato.
- 15.6** Per la fornitura di gas naturale, nel caso in cui l'intervento di chiusura del PDR per morosità non risultasse fattibile, AMGAS si riserva di richiedere al Distributore locale il ricorso all'intervento di Interruzione dell'alimentazione del PDR, qualora fattibile. L'eventuale interruzione dell'alimentazione del PDR comporterà la risoluzione del contratto di fornitura con il Cliente. In caso di non fattibilità tecnica o economica dell'intervento di interruzione dell'alimentazione, AMGAS si riserva di risolvere il contratto di fornitura e richiedere al SII la Risoluzione contrattuale a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del PDR, estinguendo la propria responsabilità dei prelievi presso il PDR dalla data di efficacia della Risoluzione contrattuale. In questo caso il Fornitore sarà tenuto a trasmettere al Distributore locale, se richiesti:
- copia delle bollette non pagate;
 - copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente, unitamente alla documentazione attestante la ricezione;
 - copia della comunicazione di risoluzione del Contratto con il Cliente, unitamente alla documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente;
 - copia della documentazione contrattuale relativa al rapporto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell'ultima bolletta pagata;
 - documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente.
- 15.7** A far data dall'avvenuta risoluzione contrattuale, e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di richiesta di accesso alla rete e/o switching per il medesimo PDR/POD da parte di altro utente del servizio di distribuzione/trasporto, saranno attivati i servizi di ultima istanza.
- 15.8** Ai fini della disalimentazione del PDR per inadempimento, il Cliente si impegna a garantire al Distributore locale, o a personale da questi delegato, l'accesso ai locali in cui è ubicato il contatore.
- 15.9** La sospensione/interruzione della fornitura per morosità del Cliente non potrà in ogni caso dare diritto alla pretesa di risarcimento del danno da parte del Cliente a causa dell'intervenuta sospensione/interruzione.
- 15.10** Nel caso di morosità del Cliente titolare di un PDR non disalimentabile il Fornitore procederà alla costituzione in mora tramite lettera Raccomandata indicante il termine ultimo, comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni dall'invio della comunicazione, entro il quale il Cliente titolare di PDR non disalimentabile moroso deve provvedere al pagamento; decorso tale termine, senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento, il Fornitore potrà provvedere alla risoluzione del contratto per inadempimento e alla successiva richiesta, al SII, di Risoluzione contrattuale per morosità relativa a un PDR non disalimentabile moroso. In tal caso il Distributore locale, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo PDR da parte di altro utente del servizio di distribuzione, provvederà ad attivare i servizi di ultima istanza di cui al TIVG.
- 15.11** Nel caso di morosità di Cliente finale non disalimentabile di energia elettrica, il Fornitore potrà provvedere alla risoluzione contrattuale richiedendo l'estinzione della responsabilità di prelievo c/o il POD. A seguito della risoluzione, in mancanza di switching, per i POD interessati saranno attivati i servizi di ultima istanza di cui al TIV.
- 15.12** Il Cliente ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura pari a:
- 20 (venti) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza nonostante il Fornitore non abbia garantito al Cliente finale alternativamente il rispetto del: a) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; b) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore locale della sospensione della fornitura o della riduzione di potenza;
 - 30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora.
- In questi casi, non può essere richiesto al Cliente il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.
- Qualora l'importo della prima bolletta sia inferiore all'importo dell'indennizzo automatico di cui sopra, la fatturazione dovrà indicare il credito a favore del cliente, il quale dovrà essere detratto dalle successive bollette sino ad esaurimento del credito o, alternativamente, corrisposto mediante rimessa diretta. In ogni caso, l'indennizzo automatico, se dovuto, dovrà essere corrisposto al cliente finale entro 8 (otto) mesi dal verificarsi della sospensione della fornitura o, per le sole forniture di energia elettrica, della riduzione della potenza
- 15.13** L'importo dell'indennizzo sarà accreditato al Cliente in occasione della prima bolletta utile, attraverso la detrazione dall'importo addebitato nella medesima bolletta.
- 15.14** In ogni caso, la fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi:
- qualora non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora nei termini e nelle modalità previste dai precedenti commi;
 - qualora il Cliente finale abbia comunicato al Fornitore l'avvenuto pagamento secondo la modalità previste dall'art. 15.2;
 - qualora l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata dal Fornitore e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;
 - qualora il Fornitore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata a un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore locale o relativo all'emissione di bollette contenenti importi anomali, salvo che l'importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 (cinquanta) euro o il reclamo sia stato inviato dal Cliente oltre i 10 (dieci) giorni successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta di importo anomalo, o sia relativo all'emissione di bollette contenenti importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione;
 - qualora la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie diverse dalla fornitura e che non siano previste esplicitamente nel Contratto.
- 15.15** Il Cliente è tenuto al pagamento delle spese postali necessarie per l'invio del sollecito di pagamento. AMGAS, con riferimento a forniture disalimentabili, può in ogni caso richiedere l'interruzione della fornitura senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione o rottura dei sigilli dei misuratori o di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto.
- 15.16** AMGAS si riserva di promuovere ogni azione legale che riterrà opportuna per il recupero coattivo del proprio credito.
- 15.17** Il Fornitore si riserva la facoltà di ricorrere, nel caso di cessazione del rapporto contrattuale e qualora applicabile, al cosiddetto Sistema Indennitario di cui al TISIND, per il recupero dell'eventuale credito maturato nei confronti del cliente inadempiente. Qualora si verificano le condizioni previste di attivazione del Sistema Indennitario, il Fornitore è tenuto ad applicare al Cliente, nella prima bolletta utile, il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore, così come comunicati dal SII.
- 15.18** AMGAS si riserva, ai sensi dell'art. 1194 c.c., in caso di ritardato pagamento delle bollette, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati alla data dell'incasso e successivamente a fronte della linea capitale, indipendentemente dall'imputazione eventualmente difforme indicata dal Cliente all'atto del pagamento.
- 16 Rinnovi, variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali ed evoluzioni automatiche delle condizioni economiche**
- 16.1** Entro la scadenza indicata nelle CE, il Fornitore avrà facoltà di proporre al Cliente di piccole dimensioni il rinnovo delle condizioni economiche con modifica delle stesse, mediante comunicazione in forma scritta o su supporto durevole qualora preventivamente accettato dal Cliente, in modo che esse pervengano al Cliente stesso con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove e differenti condizioni economiche. Tale comunicazione non potrà essere trasmessa in bolletta o all'interno di comunicazioni di altra natura, salvo il caso in cui il rinnovo si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti nel Contratto. Per i clienti di grandi dimensioni 3 (tre) mesi.
- 16.2** È fatto salvo in ogni caso il diritto del Cliente di recedere dal contratto a seguito della proposta di variazione unilaterale, senza oneri, secondo quanto indicato nella comunicazione di variazione unilaterale.
- 16.3** La comunicazione di variazione verrà inviata in un documento distinto dalla bolletta ed in ogni caso in maniera disgiunta da quest'ultima. In caso di eventuale variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o adeguamento automatico, non è dovuta alcuna comunicazione di variazione unilaterale. Tali variazioni verranno comunicate al Cliente nella prima bolletta in cui sono applicate.
- 16.4** Le modifiche al Contratto proposte dal Fornitore per giustificato motivo saranno comunicate in forma scritta o su supporto durevole qualora preventivamente accettato dal Cliente di piccole dimensioni, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni. In tal caso il Cliente avrà facoltà di recedere dal Contratto senza oneri nei termini e con le modalità di cui all'art. 8 In caso di variazione unilaterale delle condizioni economiche che comporti esclusivamente una diminuzione di corrispettivi il termine di preavviso deve essere non inferiore ad un (1) mese rispetto alla decorrenza delle suddette variazioni. Tale comunicazione non potrà essere trasmessa in bolletta o all'interno di comunicazioni di altra natura, salvo il caso in cui la variazione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti nel Contratto. Per i Clienti di grandi dimensioni, le modifiche saranno comunicate con un preavviso non inferiore a 3 (tre).
- 16.5** Qualora sia esplicitamente prevista nelle Condizioni Economiche prescelte l'Evoluzione Automatica delle stesse dopo 12 (dodici) mesi, AMGAS ne darà comunicazione in forma scritta al Cliente di piccole dimensioni con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Tale termine è da considerarsi decorrente dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del cliente. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore. Anche in questo caso è fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Cliente di recedere dal contratto. Per i Clienti di grandi dimensioni, le evoluzioni automatiche saranno comunicate con un preavviso non inferiore a 2 (due).
- 16.6 [Dal 1° gennaio 2025]** Qualora l'offerta commerciale sottoscritta dal Cliente di piccole dimensioni preveda, nell'arco di 12 (dodici) mesi, evoluzioni automatiche delle condizioni economiche che comportino un aumento dei corrispettivi unitari ivi indicati, lo scadeo o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile ovvero il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso, il Fornitore ne darà comunicazione scritta o su supporto durevole qualora preventivamente accettato dal Cliente, in modo che tale comunicazione pervenga al Cliente con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi rispetto al termine dei suddetti 12 (dodici) mesi. Per i Clienti di grandi dimensioni, le evoluzioni automatiche saranno comunicate con un preavviso non inferiore a 2 (due).
- 16.7** Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo non si applicano ai Clienti serviti alle condizioni previste dal Servizio di Tutela della vulnerabilità gas.
- 16.8** Qualora disposizioni introdotte da leggi o da provvedimenti ARERA o di Pubbliche Autorità impongano modifiche alle condizioni del presente Contratto e dette modifiche siano suscettibili di inserimento automatico, le stesse saranno recepite e applicate con la decorrenza per esse prevista dalle leggi o dai provvedimenti che le hanno introdotte.

Condizioni generali di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale

16.9 Solo per i Clienti serviti nell'ambito del Servizio di Tutela della Vulnerabilità, al venire meno delle condizioni previste, fatta salva la possibilità di recesso del Fornitore, lo stesso trasmette al Cliente le condizioni contrattuali ed economiche che troveranno applicazione trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di ricezione delle medesime da parte del Cliente, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato dal Fornitore.

17 Indennizzi automatici

17.1 Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente Contratto e dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale, per i Clienti di piccole dimensioni serviti nel mercato libero, AMGAS corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico, pari a 30 (trenta) euro, nel caso di mancato rispetto del preavviso di comunicazione delle eventuali evoluzioni automatiche, delle variazioni contrattuali unilaterali e dei rinnovi delle CE.

17.2 Il Fornitore corrisponderà al Cliente di piccole dimensioni un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei termini di emissione della bolletta di periodo, il cui valore è pari a:

- 6 (sei) euro nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto, maggiorato di 2 (due) euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 (venti) euro per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari;
- 40 (quaranta) euro per ritardi compresi tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari;
- 60 (sessanta) euro per ritardi superiori a 90 giorni solari.

L'indennizzo sarà corrisposto nella prima bolletta utile.

17.3 Il Fornitore corrisponderà al Cliente di piccole dimensioni un indennizzo automatico nel caso di emissione della bolletta di chiusura del rapporto contrattuale a seguito di cessazione della fornitura oltre i termini previsti. Il valore dell'indennizzo è pari a 4 (quattro) euro:

- nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto;
- maggiorato di 2 (due) euro ogni 10 (dieci) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 (ventidue) euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.

L'indennizzo sarà corrisposto nella bolletta di chiusura. L'indennizzo sarà corrisposto anche per ritardo nell'emissione della bolletta di chiusura basata su consumi stimati, nel caso di indisponibilità dei dati di misura.

17.4 Il Cliente di piccole dimensioni titolare di POD trattato per fasce ai sensi del TIS avrà diritto ad un indennizzo automatico di ammontare pari a 10,00 (dieci) euro nel caso in cui il distributore abbia messo a disposizione del Fornitore esclusivamente dati di misura stimati per 2 (due) mesi consecutivi. L'indennizzo sarà corrisposto nella prima bolletta utile solo a valle del riconoscimento da parte del Distributore locale al Fornitore.

17.5 Il Cliente di piccole dimensioni avrà altresì diritto ad un indennizzo automatico di ammontare pari a:

- 10 (dieci) euro qualora nel caso di PDR smart meter il Distributore non effettui la raccolta dei dati di misura, ai sensi del TIVG, per: a) 6 (sei) mesi consecutivi, nel caso di consumi fino a 500 Smc/anno; b) 3 (tre) mesi consecutivi nel caso di consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
- 35 (trentacinque) euro qualora il Distributore locale metta a disposizione del venditore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura (escluso cambio fornitore diverso da switching) decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura. L'indennizzo sarà trasferito al Cliente in occasione della bolletta di chiusura solo a valle del riconoscimento da parte del Distributore locale al Fornitore.

17.6 Gli indennizzi automatici saranno riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa in tema di qualità commerciale (TIQV).

18 Interruzione, limitazione e sospensione della fornitura

18.1 Il gas naturale e l'energia elettrica forniti alle condizioni previste dal presente contratto saranno a disposizione del Cliente senza limitazione d'orario. AMGAS non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile in caso di limitazione o interruzione della fornitura (i) sia per cause di forza maggiore o atti d'autorità, compresi, in via esemplificativa e non tassativa, scioperi, terremoti, eventi naturali, leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad AMGAS in tutto o in parte impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, sia (ii) per ragioni di carattere tecnico, lavori da eseguire lungo la rete o atti o omissioni attribuibili al Distributore locale. I tempi minimi di preavviso e la durata massima delle interruzioni programmate sono regolati da ARERA che ne controlla il rispetto da parte del Distributore. In ogni caso, dette interruzioni non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento in capo ad AMGAS, né potranno costituire motivo di scioglimento del contratto. In nessun caso AMGAS potrà essere considerata responsabile per fatti riconducibili al Distributore locale.

19 Responsabilità del Cliente

19.1 Il Cliente è responsabile della conservazione degli apparecchi e dei misuratori installati presso l'utenza. Il Cliente verrà ritenuto responsabile della modifica, manomissione e/o occultamento delle apparecchiature e del gruppo di misura. In tali casi, il Distributore locale, anche su segnalazione di AMGAS, può procedere alla sospensione della fornitura finché non verranno ristabilite le condizioni di normale utilizzo; il costo delle operazioni di sospensione ed eventuale riattivazione saranno a carico del Cliente.

19.2 Il Cliente non può utilizzare il gas naturale e/o l'energia elettrica oggetto del presente contratto, in ambienti non conformi alle norme vigenti od in assenza delle autorizzazioni richieste per specifiche tipologie di impianti o utilizzazioni.

19.3 In caso di accertato prelievo fraudolento la ricostruzione dei consumi sarà effettuata dal Distributore locale; AMGAS emetterà la bolletta per i maggiori consumi, fatto salvo il risarcimento del danno arrecato alle apparecchiature e riservandosi ogni altra azione legale, compresa la denuncia alle autorità competenti.

19.4 Gli impianti del Cliente a valle del PDR/POD devono essere conformi alle norme di sicurezza vigenti. Il Cliente è responsabile di qualunque danno a cose e/o persone derivanti dalle irregolarità del suo impianto interno nell'utilizzo del gas naturale e/o dell'energia elettrica.

19.5 Il Cliente è tenuto a comunicare ad AMGAS ogni modifica negli utilizzi del gas naturale e/o dell'energia elettrica oggetto della fornitura nonché ogni modifica relativa alla residenza dell'instetario del contratto. In tali casi, infatti, AMGAS provvederà ad aggiornare il contratto di fornitura o a stipularne uno nuovo. Se la variazione d'uso non dovesse essere comunicata, AMGAS si riserva il diritto di emettere bollette contenenti consumi del Cliente secondo i corrispettivi tariffari e fiscali in vigore a decorrere dal momento in cui la variazione si è effettivamente verificata.

19.6 Il Cliente è consapevole che il gas naturale può essere potenzialmente pericoloso qualora non siano usate le cautele più opportune che egli stesso si impegna a conoscere e a far osservare. In particolare, il Cliente dovrà utilizzare esclusivamente apparecchi omologati, rivolgersi per gli interventi periodici di manutenzione a personale abilitato e rispettare le norme di buona tecnica UNI CIG 7129 e successive modifiche ed integrazioni. In caso avverta odore di gas non dovrà accendere luci ma, in particolare provvedere ad arieggiare i locali, evitare l'uso di fiamme libere, non fumare, non utilizzare apparecchi elettrici o elettronici e prese elettriche. In ogni caso, il Fornitore non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile di incidenti di qualunque specie che avvenissero presso l'utenza.

19.7 Il Cliente si impegna inoltre a comunicare al Distributore locale competente mediante chiamata al numero di Pronto Intervento Gas, indicato in tutte le bollette, eventuali situazioni di pericolo o necessità di manutenzione riscontrate sugli impianti a monte del PDR. Allo stesso modo dovrà utilizzare il numero del servizio Guasti Elettrici.

20 Riservatezza

20.1 Le Parti si impegnano a mantenere riservati i contenuti del contratto, l'esistenza delle relative trattative, nonché qualsiasi altra informazione di cui essi vengano a conoscenza durante le trattative stesse.

20.2 AMGAS si impegna, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori, a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni relative al Cliente di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, per effetto del presente Contratto. AMGAS è titolare del trattamento dei dati del Cliente secondo le modalità previste nell'apposita informativa consegnata al Cliente.

21 Informazioni e reclami e livelli di qualità commerciale

21.1 Il Cliente ha la possibilità di formulare richieste di informazione utilizzando ogni mezzo utile alla comunicazione. AMGAS risponderà con comunicazione scritta, fatte salve le richieste verbali per le quali la risposta contestuale sia ritenuta soddisfacente dal Cliente.

21.2 Il Cliente può presentare reclami nei confronti di AMGAS attraverso i moduli appositamente predisposti e allegati al contratto, disponibili altresì sul sito internet www.amgasbarisrl.it e presso gli sportelli commerciali (modulo reclami e modulo reclami per fatturazione di importi anomali).

21.3 Il Cliente ha la facoltà di inviare reclamo anche utilizzando ogni altro mezzo utile alla comunicazione che consenta di accertare la data del ricevimento. In tal caso, al fine di consentire l'identificazione del Cliente che sporge reclamo e l'invio della risposta motivata scritta, la comunicazione deve contenere almeno i seguenti dati:

- Nome e cognome;
- Indirizzo di fornitura;
- Indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta;
- Servizio cui si riferisce il reclamo scritto (gas naturale, energia elettrica o entrambi);
- Codice alfanumerico identificativo del PDR/POD, ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente;
- Breve descrizione dei fatti contestati.

21.4 I reclami e le richieste di informazioni potranno essere inoltrati a AMGAS ai recapiti indicati nel modulo reclami, in bolletta e/o sul sito internet www.amgasbarisrl.it. Per maggiori informazioni sui diritti dei consumatori è possibile consultare il sito www.arera.it.

21.5 Il Fornitore verificherà l'attendibilità della richiesta e fornirà una risposta scritta, che verrà inviata al Cliente entro il termine stabilito dal TIQV.

21.6 Il Fornitore si impegna a rispettare i livelli specifici e generali di qualità come fissati dall'ARERA nel TIQV e la relativa corresponsione degli indennizzi così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale.

22 Risoluzione del contratto

22.1 Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente contratto, AMGAS si riserva il diritto di risolvere immediatamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, qualora si verifichi uno dei seguenti eventi:

- a) il Cliente sia stato inadempiente in precedenti contratti di fornitura di gas naturale e/o energia elettrica;
- b) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e/o concorsuali;

Condizioni generali di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale

- c) utilizzo degli impianti di gas e/o energia elettrica in modo non conforme al contratto, qualora il Cliente non abbia provveduto a comunicare al Fornitore e/o formalizzare la variazione d'uso;
- d) mancato rilascio o ricostituzione delle garanzie previste;
- e) dichiarazione di fallimento o sottoposizione del Cliente ad altra procedura concorsuale anche straniera, ovvero sopravvenuto decesso;
- f) qualora AMGAS abbia sospeso la fornitura per altra causa imputabile al Cliente e quest'ultimo non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa diffida da parte del Fornitore.
- 22.2** In caso di risoluzione per i motivi sopra indicati, il Cliente non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento nei confronti di AMGAS. In ogni caso, la Parte che intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa, è tenuta a darne comunicazione scritta all'altra, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC).
- 22.3** In tutti i casi previsti dal primo comma, il Fornitore avrà diritto, sia che eserciti la risoluzione del contratto o meno, di richiedere il pagamento degli importi eventualmente dovuti dal Cliente, degli interessi moratori e dei danni.
- 23 Assicurazione clienti civili gas**
- 23.1** I clienti domestici, i condomini e i clienti altri usi con misuratore di classe fino a G25, che utilizzano, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficiano in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della Del. 167/2020/R/gas.
- 23.2** Per ulteriori dettagli circa la copertura assicurativa e la modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro, si può contattare lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate sul sito internet www.arera.it.
- Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro sono disponibili sul sito www.cig.it, presso gli sportelli di AMGAS e sul sito www.amgasbarisrl.it. La denuncia del sinistro deve essere presentata al Comitato Italiano Gas (CIG) nei termini e ai recapiti indicati nell'apposita modulistica.
- 24 Risoluzione extragiudiziale delle controversie**
- 24.1** Il Cliente a seguito di mancata risposta del Fornitore ad un reclamo scritto entro il termine stabilito dal TIQV o in caso di risposta non soddisfacente ha la possibilità di attivare, ai sensi del TICO, il Servizio Conciliazione ARERA per tentare di risolvere con procedura online, completamente gratuita, eventuali controversie, senza ricorrere a vie giudiziarie. Il Servizio è rivolto:
- nel settore GAS, ai clienti domestici e non domestici connessi in bassa pressione (BP);
 - nel settore EE, ai clienti domestici e ai clienti non domestici connessi in bassa e media tensione (BT/MT).
- 24.2** L'attivazione del Servizio Conciliazione avviene mediante compilazione online di apposita richiesta accessibile dai siti www.conciliazione.energia.it o www.arera.it.
- 24.3** L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria. Per maggiori informazioni è possibile contattare anche lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero 800.166.654 o in alternativa utilizzare l'indirizzo mail serviziocconciliazione@acquirenteunico.it.
- 24.4** Le informazioni su come attivare la procedura di conciliazione sono disponibili anche sul sito www.amgasbarisrl.it o al numero verde commerciale 800 887096.
- 25 Bonus sociale**
- 25.1** Il Bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico ed è riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza la necessità di presentare apposita domanda.
- 25.2** Il Bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Il bonus sociale elettrico per disagio fisico può essere richiesto al proprio Comune.
- 25.3** Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654.
- 26 Legge applicabile**
- 26.1** Il presente contratto è disciplinato in ogni suo aspetto dalla legge italiana e dalle eventuali clausole negoziali e norme regolamentari e tecniche approvate da ARERA e/o da altra Autorità competente successivamente alla sottoscrizione del contratto.
- 27 Registrazione**
- 27.1** Il contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso. Il costo della registrazione rimarrà a carico della parte che vi provvederà, intendendo avvalersene.
- 28 Modificazioni normative**
- 28.1** Nel presente contratto si intenderanno automaticamente inseriti, senza necessità di espressa modifica, eventuali termini e condizioni contrattuali e/o economiche obbligatoriamente imposti da norme di legge o da provvedimenti ARERA, emanati successivamente alla stipula dello stesso.
- 28.2** Parimenti si intenderanno automaticamente ed implicitamente abrogate le clausole del presente contratto che risultino incompatibili con i termini e condizioni obbligatoriamente imposti da norme di legge o da provvedimenti di ARERA successivamente alla stipula dello stesso.
- 29 Trattamento dei dati personali**
- 29.1** I dati personali forniti dal "Cliente" per l'attivazione del servizio richiesto di fornitura saranno trattati da parte di AMGAS adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali (in particolare il Regolamento UE 2016/679).
- 29.2** Presso AMGAS saranno raccolti e archiviati i dati anagrafici e commerciali relativi al presente contratto ed eventualmente "categorie particolari di dati" (c.d. "sensibili") al fine di beneficiare di eventuali agevolazioni fiscali ("tariffe agevolate"). I dati verranno utilizzati:
- a) per scopi strettamente connessi alla gestione del rapporto contrattuale. A tal fine, i dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi esterni nominati da AMGAS responsabili o da personale interno appositamente autorizzato e autorizzato per garantire il corretto trattamento dei dati del cliente;
 - b) per finalità connesse alla tutela del credito, all'identificazione del cliente (o di eventuali terzi) e per l'esperimento di informative atte ad accertare la veridicità dei dati forniti, nonché per l'eventuale riconoscimento di tariffe agevolate;
 - c) per finalità di promozione commerciale verso il "Cliente" e verso il pubblico (a tal fine i dati potranno essere comunicati a società esterne - che agiscono in qualità di responsabili del trattamento - della cui collaborazione AMGAS potrà avvalersi).
- Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria per il punto a) e b), in quanto, in caso di rifiuto a fornire dati anagrafici e fiscali e/o eventuali dati sensibili per la richiesta di ottenimento delle agevolazioni fiscali, AMGAS sarà impossibilitata all'erogazione del servizio di fornitura.
- Il conferimento dei dati e del relativo consenso per le finalità di cui al punto c) è facoltativa e un eventuale diniego non comporta alcuna conseguenza per il cliente.
- 29.3** Il Cliente dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e di aver espresso liberamente i consensi ivi previsti. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato (cliente) ha diritto a quanto previsto ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, compreso il diritto di proporre un reclamo all'Autorità di controllo (www.garanteprivacy.it).
- 29.4** Questa Privacy Policy è regolata dalla legge europea (Regolamento UE 2016/679) e dalla legge italiana (Codice in materia di protezione dei dati personali, d. lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e successive modifiche e integrazioni) che disciplinano il trattamento dei dati personali dei clienti.
- Tali normative garantiscono che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
- 30 Elezione di domicilio e foro competente**
- 30.1** Il Cliente elegge domicilio, a tutti gli effetti, presso l'Utenza ove è erogata la fornitura.
- 30.2** Per ogni controversia relativa all'interpretazione, validità ed efficacia, esecuzione e risoluzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bari. Tale disposizione non si applica nei confronti del Cliente che ha stipulato il contratto in qualità di Consumatore, ai sensi del D.Lgs. 206/2005, rispetto al quale il Foro competente è quello del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente medesimo.